



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 16/04/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 29.11.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19.10.2018, la ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 950,67, a titolo di “*ristoro delle somme anticipatamente versate*”, oltre agli interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione. L'intermediario, costituitosi, eccepisce, in via preliminare, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 *sexies* del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di rimborso della parte non maturata delle “*spese fisse contrattuali*”, in quanto introdotta per la prima volta in sede di ricorso e in ogni caso, la non ripetibilità delle suddette spese, atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato in contratto. Parimenti, reputa non ripetibili le commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up front*, specificato nel contratto, nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111 del 2001. Chiede, pertanto, di dichiarare inammissibile la domanda di rimborso delle “*spese fisse contrattuali*”, in quanto non proposta in sede di reclamo e, in subordine, di rigettarla nel merito perché infondata. Chiede, altresì, di rigettare la domanda di rimborso delle commissioni accessorie perché infondata. In sede di repliche, la ricorrente ha allegato la comunicazione al sistema della Banca d'Italia del 04.12.2019 sul rimborso anticipato dei finanziamenti in materia di credito ai consumatori.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che in sede di reclamo la ricorrente ha chiesto il rimborso di € 744,00, corrispondente alla somma risultante dall'applicazione del criterio *pro rata temporis* alle "commissioni accessorie", indicando le "spese fisse contrattuali" tra i "costi non rimborsabili". Tenuto conto che, secondo quanto prescritto dalle «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» la corrispondenza tra reclamo e ricorso è condizione preliminare necessaria per adire l'Arbitro, il Collegio reputa che l'esame nel merito debba essere circoscritto alle domande di rimborso delle commissioni accessorie, dovendo ritenersi inammissibili le richieste di rimborso delle voci di costo proposte per la prima volta in sede di ricorso (Cfr., Collegio Bari, decisione n. 2477 del 2020).

Nel merito, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* delle Commissioni accessorie, in quanto corrispettive di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che tali costi vadano rimborsati secondo la curva degli interessi e che, pertanto, il ricorso meriti di essere parzialmente accolto secondo il prospetto seguente:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	58
rate residue		62

TAN	▶	7,27%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	51,67%
- in proporzione alla quota	29,92%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni		criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi			
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 1.440,00	€ 744,00	€ 430,88	<input type="radio"/>		€ 430,88
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 430,88
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 430,88, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS